

REGOLAMENTO (CE) N. 378/97 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1997****relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti del settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 2377/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di prefissazione delle restituzioni di altre preparazioni e conserve sono superiori allo smercio normale; che è stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di

esportazione per tali prodotti presentate dal 24 febbraio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1445/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti che rientrano nei codici di prodotti 1602 50 39 9705 e 1602 50 80 9705 presentate dal 24 al 28 febbraio 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.
⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
⁽⁴⁾ GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.